



Comune di Pieve Fissiraga Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 DEL 26-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno duemilaventitree addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GUERCIOTTI IGOR STEFANO	X		BOSELLI CARLO		X
DAINESI NEVIS	X		RONCORONI LAILA	X	
PEDOTE DOMENICO	X		BERTOLOTTI DANIELA	X	
SCHIVARDI CARLO	X		PEZZINI PIETRO		X
PRETALLI ELENA	X		MAZZUCCHI PAOLO	X	
RANIERI MAURIZIO	X				

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IGOR STEFANO GUERCIOTTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il punto all'ordine del giorno viene illustrato dal Sindaco, trattato, discusso e votato secondo quanto in
tegralmente risultante dalla registrazione di seduta acquisita agli atti in modalità file voce.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 115 predisposta in data 19-04-2023 dal Responsabile del Servizio;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.49, comma 1, (allegati all'originale
del presente atto):

- a) Parere per la regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area;
 - b) Parere per la regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
- Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta di deliberazione in esame;
Presenti n. 09 consiglieri, votanti n. 09
Con voti n. 09 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta n. 115 predisposta in data 19-04-2023 dal Responsabile del servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco:
ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134 - 4°comma-del T.U.EE.LL. di cui al D
.Lgs 18.08.2000, n.267;
Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta in esame;
Presenti n. 09 consiglieri, votanti n. 09
Con voti n. 09 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Ufficio: Contabilità e Bilancio

Proposta n. 115 del 19-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 1 della Legge 27.12. 2013, n. 147 che:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 651 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

Visto altresì il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*”;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione

dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)”;
- n. 444/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;
- n. 2/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 57/2020: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 238/2020: “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- n. 493/2020: “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- n. 138/2021: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 240.190,00;

Dato atto che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile è la seguente:

Totale componenti di costo fisso: € 71.707,00

Totale componenti di costo variabile: € 168.483,00

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2023

sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 40%
- Utenze non domestiche: 60%

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'Allegato A *“Tariffe TARI 2023 - Utenze domestiche e Utenze non domestiche”*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% come da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 27.03.2023;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e comma 2, del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2022 è pari ad € 240.190,00;
- 3) di approvare la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenza domestica e non domestica:
 - Utenze domestiche: 40%
 - Utenze non domestiche: 60%
- 4) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come riportate nell'Allegato A "Tariffe TARI 2023 - Utenze domestiche e Utenze non domestiche", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2023;
- 7) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;
- 8) di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Lodi nella misura del 5% con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 27.03.2023;
- 9) di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Propone altresì che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
IGOR STEFANO GUERCIOTTI

Il Segretario
DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE 2023

ATTIVITA' PRODUTTIVE		Parte Fissa		Parte Variabile	
		Kc prop.	Fissa	Kd prop.	Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,2509	3,40	0,2983
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,4421	6,03	0,5290
3	Stabilimenti balneari	0,51	0,3047	4,15	0,3640
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	0,2151	3,02	0,2649
5	Alberghi con ristorante	1,20	0,7170	9,86	0,8649
6	Alberghi senza ristorante	0,86	0,5138	7,02	0,6158
7	Case di cura e riposo	0,98	0,5855	8,01	0,7026
8	Uffici ed agenzie	1,06	0,6333	8,76	0,7684
9	Banche, istituti di credito ed studi professionali	0,56	0,3346	4,64	0,4070
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,5915	8,12	0,7123
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,7767	10,62	0,9316
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,5258	7,20	0,6316
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,6214	8,52	0,7474
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,4003	5,50	0,4825
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,4899	6,71	0,5886
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,13	3,6624	50,28	4,4106
17	Bar, caffè, pasticceria	4,96	2,9634	40,64	3,5650
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	1,2367	16,99	1,4904
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	1,2427	17,00	1,4913
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,25	4,9290	67,66	5,9352
21	Discoteche, night club	1,34	0,8006	11,01	0,9658

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE 2023

comp.n.f.	Parte Fissa		Parte Variabile	
	Ka prop.	Fissa	Kb prop.	Variabile
1	0,84	0,4535	1	51,8207
2	0,98	0,5290	1,8	93,2772
3	1,08	0,5830	2	103,6414
4	1,16	0,6262	2,2	114,0055
5	1,24	0,6694	2,9	150,2800
6 e magg	1,30	0,7018	3,4	176,1903